



IN ENTRATA







Tribunale di Nocera Inferiore

C.O.A. Nocera Inferiore

PROTOCOLLO DI INTESA

Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DI SOGGETTI DICHIARATI IRREPERIBILI (ANCHE **DI FATTO) O INSOLVIBILI**

PREMESSE GENERALI IN TEMA DI AMMISSIONE

- Ai fini di una più rapida evasione delle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, onde evitare un diseconomico dispendio di attività della Cancelleria, si rappresenta che non saranno prese in considerazione le istanze depositate in violazione dell'art. 79 lett. c) D.P.R. n. 115/2002, nelle quali non vi sia un'adeguata specificazione della composizione del reddito, ritenendo, a tal uopo, non idonea la mera allegazione della certificazione ISEE, ritenendosi integrato il dettato normativo dalla sola autocertificazione.
- Le istanze di ammissione al beneficio nelle quali si dichiari il reddito pari a € 0,00, in assenza di adeguate specificazioni, saranno rigettate.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il difensore potrà depositare l'istanza di liquidazione degli onorari professionali in udienza (all'esito della discussione o comunque entro la conclusione della fase processuale), allegando ad essa copia del decreto di ammissione, certificazione (ovvero autodichiarazione) attestante l'inserimento del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, e la nota spese degli onorari professionali, compilata secondo le indicazioni del presente protocollo.

Nel caso di istanza di liquidazione presentata fuori udienza, il difensore dovrà altresì allegare copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività professionale esplicata nell'ambito del procedimento penale.

N.B. la mera presentazione dell'istanza di ammissione ovvero di liquidazione non verrà considerata utile al riconoscimento della "fase introduttiva" al momento della quantificazione del compenso, ai sensi dell'art. 12, D.M. n. 55/2014.

In caso di istanza di liquidazione presentata ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio deve allegare copia dei verbali di udienza, lettera di richiesta di pagamento dei propri onorari (lettera raccomandata o altro metodo tracciabile), nota spese redatta secondo i parametri del protocollo in oggetto, decreto ingiuntivo (o sentenza del giudice di pace), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso.



N.B. si procederà alla liquidazione del difensore di ufficio, qualora gli accessi dell'Ufficiale Giudiziario, per il tentativo di pignoramento mobiliare, siano almeno due, in giorni della settimana e orari diversi.

In caso di istanza di liquidazione presentata ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115 del 2002, è onere del difensore d'ufficio allegare copia dei verbali di udienza, nota spese predisposta secondo il presente protocollo e, se trattasi di irreperibile di diritto, il decreto di irreperibilità.

N.B. in tali ipotesi, il Difensore d'Ufficio potrà esibire in copia il certificato d'iscrizione all'Albo dei

Difensori di Ufficio ovvero limitarsi a produrre autocertificazione attestante la summenzionata qualifica. Ove trattasi di irreperibilità di fatto, all'istanza di liquidazione dovrà essere allegata copia della sentenza e dei verbali di udienza (incluso l'eventuale verbale dell'udienza di convalida), richiesta di pagamento degli onorari a mezzo lettera raccomandata di cui si è tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato eletto se diverso dallo studio del legale, nota spese redatta secondo il protocollo in oggetto.

elezione di domicilio, attestazione del D.A.P. da cui risulti il mancato inserimento nel circuito penitenziario. Sarà ritenuta insufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002, "l'irreperibilità" accertata da

soggetto diverso dall'Ufficiale Giudiziario (es. messo postale, ancorchè delegato dall'U.N.E.P.).

ricerca anagrafica aggiornata negativa del Comune di residenza e, se diverso, del Comune di eventuale dichiarazione

A tal uopo, il difensore istante dovrà richiedere espressamente all'U.N.E.P. che la notifica della diffida dovrà essere curata personalmente dall'Ufficiale Giudiziario, senza possibilità di delega al servizio postale.

In alternativa, il Difensore d'ufficio potrà depositare decreto ingiuntivo notificato a cura dell'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.p.; tale procedura non implica la necessità di richiedere l'emissione del decreto di esecutorietà del titolo, né di procedere ad esecuzione forzata.

GIUDICE COMPETENTE

La liquidazione sarà effettuata dall'Autorità Giudiziaria che ha proceduto relativamente alla fase o al grado di giudizio che si è svolto (così, ad esempio, il Giudice di primo grado non può liquidare la redazione dell'atto di appello).

Il Giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi dei gradi anteriori del processo solo se, vertendosi in materia di gratuito patrocinio, il provvedimento di ammissione al beneficio è intervenuto dopo la loro definizione.

In ogni caso, la liquidazione dovrà essere richiesta solo al termine di ciascuna fase o grado del giudizio o, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico: così, ad esempio, in caso di ordinanza del Giudice dichiarativa della nullità degli atti con trasmissione degli stessi il Pubblico Ministero, il diritto alla liquidazione dei compensi maturerà solo dopo la nuova fissazione del processo e la sua definizione con sentenza o con provvedimento ad essa equiparabile.

PLURALITA' DI PARTI E PROCEDIMENTI RIUNITI

Nel caso di difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20.

La stessa disposizione si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista





difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.

Nei casi summenzionati il difensore deve depositare <u>un'unica istanza di liquidazione</u>: viceversa, in caso di presentazione di plurime richieste di liquidazione dei compensi, quelle successive alla prima saranno rigettate senza il riconoscimento di alcun incremento.

Le parti rinunciano preventivamente all'opposizione al decreto di liquidazione qualora lo stesso sia totalmente conforme alle voci e agli importi di cui alla presente convenzione. A tal uopo sarà cura del Difensore specificare che l'istanza di liquidazione è conforme alle voci del presente Protocollo.

La liquidazione effettuata contestualmente alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio e la comunicazione in udienza dell'avvenuto deposito costituirà notificazione per le parti presenti (o che devono ritenersi presenti).

Novemble 2000, 27/10/1021

Tribunale di Nocera Inferiore IL PRESIDENTE

Dr. Antogio Sergio Robustella





TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

ALLEGATO A

Gli importi di seguito indicati sono calcolati tenendo conto dei valori medi della Tabella relativa ai giudizi penali di cui al D.M. n. 55/2014, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", così come da ultimo modificato dal D.M. n. 37/2018.

Gli stessi si intendono già ridotti nella misura di 1/3 in applicazione dell'art. 106-bis, D.P.R. n. 115/2002

FASE G.I.P./G.U.P.

G.I.P.

1.	Studio	€ 270,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 200,00
3.	Decisionale	€ 450.00

G.U.P./INCIDENTE DI ESECUZIONE

1.	Studio	€ 270,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 213,00
3.	Istruttoria (eventuale)	€ 267,00
4.	Decisionale	€ 450,00

G.I.P./G.U.P.: Patteggiamento, abbreviato, abbreviato condizionato documentale

1.	Studio	€ 300,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 220,00
3.	Decisionale	€ 500.00

G.I.P./G.U.P.: abbreviato condizionato testimoniale

1.	Studio	€ 300,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 220,00
3.	Istruttoria (eventuale)	€ 330,00
4.	Decisionale	€ 500,00

FASE CAUTELARE

Procedimento misura reale cautelare; procedimento cautelare personale senza attività difensiva dinanzi al Riesame ex art. 309 c.p.p. o 310 c.p.p.

1.	Studio	€ 120,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 267,00
3.	Decisionale	€ 450,00

Misura personale con attività difensiva dinanzi al Riesame ex art 309 c.p.p. e ex art 310 c.p.p.

1.	Studio	€ 120,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 320,00



3. Decisionale

€ 500,00

GIUDICE DI PACE

UDIENZA EX ART. 129 C.P.P.

1.	Studio	€ 167,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 133,00
3.	Decisionale	€ 433,00

PROCESSO CON CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO

1.	Studio	€ 200,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 300,00
3.	Istruttoria	€ 450,00
4.	Decisionale	€ 400.00

TRIBUNALE MONOCRATICO

PROCESSO SENZA ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINITO CON SENTENZA EX ART. 129/469 C.P.P. (prescrizioni, oblazioni, difetto originario o sopravvenuto della condizione di procedibilità) e INCIDENTI DI ESECUZIONE.

1.	Studio	€ 300,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 180,00
3.	Decisionale	€ 533,00

PROCESSO DEFINITO CON RITO ALTERNATIVO

1.	Studio	€ 300,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 200,00
3.	Decisionale	€ 600,00

PROCESSO DIBATTIMENTALE CON ISTRUTTORIA SEMPLICE (fino a 3 udienze istruttorie)

1.	Studio	€ 300,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 180,00
3.	Istruttoria	€ 360,00
4.	Decisionale	€ 667,00

PROCESSO DIBATTIMENTALE CON ISTRUTTORIA COMPLESSA (oltre 3 udienze istruttorie)

1.	Studio	€ 300,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 233,00
3.	Istruttoria	€ 600,00
4.	Decisionale	€ 733,00

RECLAMO EX ART. 410-BIS C.P.P.

Si riconosce un compenso omnicomprensivo pari ad € 500,00





TRIBUNALE COLLEGIALE

PROCESSO SENZA ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINITO CON SENTENZA EX ART. 129/469 C.P.P. (prescrizioni, oblazioni, difetto originario o sopravvenuto della condizione di procedibilità) e INCIDENTI DI ESECUZIONE

1.	Studio	€ 333,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 240,00
3.	Decisionale	€ 667,00

PROCESSO DEFINITO CON RITO ALTERNATIVO

1.	Studio	€ 333,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 267,00
3.	Decisionale	€ 867.00

PROCESSO DIBATTIMENTALE CON ISTRUTTORIA SEMPLICE (fino a n. 3 udienze istruttorie)

1.	Studio	€ 367,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 253,00
3.	Istruttoria	€ 433,00
4.	Decisionale	€ 733,00

PROCESSO DIBATTIMENTALE CON ISTRUTTORIA COMPLESSA (oltre 3 udienze istruttorie)

1.	Studio	€ 367,00
2.	Introduttiva (solo se dovuta)	€ 300,00
3.	Istruttoria	€ 900,00
4.	Decisionale	€ 833,00

Ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 sarà liquidato, solo ove richiesta, anche il rimborso spese forfettario nella misura del 15%

In caso di liquidazione del compenso al difensore di ufficio che ha esperito vanamente il tentativo di riscossione coattiva del credito professionale, è previsto, in via forfettaria, un importo pari a € 200,00 per lo svolgimento della fase monitoria ed € 50,00 per il precetto.

La distinzione tra processi con istruttoria semplice e processi con istruttoria complessa opera solo in materia di patrocinio a spese dello Stato e non anche in materia di liquidazione di compensi ai difensori di ufficio, dovendosi applicare, per quest'ultima, i parametri previsti per le ipotesi di istruttoria semplice, indipendentemente dal numero di udienze istruttorie espletate.

La mera presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi non verrà considerata utile ai fini della liquidazione della fase introduttiva.

Il mero deposito della lista testimoniale non verrà considerata utile ai fini della liquidazione della fase istruttoria.

Per i procedimenti di correzione di errore materiale è prevista la liquidazione di compenso pari a € 200,00.

Per la partecipazione ad udienze di mero rinvio non è riconosciuto alcun compenso.

